



MUNICIPIO

Lugano, 17 maggio 2018 trs
centro inf.: 1000.0
ris. mun.: 17/05/2018

Onorevoli Signora e Signori
. Alain Bühler
. Raide Bassi
. Tiziano Galeazzi
Consiglieri Comunali
Rispettivi indirizzi

Oggetto: interrogazione no. 961 - "Il rosario, un rischio per la pubblica sicurezza?"

Onorevoli Signora e Signori,

in riferimento alla Vostra interpellanza no. 3951, trasformata in interrogazione (no. 961) nel corso della seduta di Consiglio Comunale del 14 maggio 2018, rispondiamo qui di seguito puntualmente alle domande poste, formulando dapprima la seguente premessa.

Vi sono svariate informazioni contenute nell'interpellanza, ora trasformata in interrogazione, che non facevano assolutamente parte della richiesta iniziale formulata dal Presidente dell'Associazione Helvetia Christiana (in seguito Presidente). La decisione Ris.mun. 19.04.2018 si basa infatti unicamente sugli elementi allora a disposizione del Municipio, che consistevano unicamente in "[...] *informazione riguardo a una manifestazione pubblica [...] Vorremmo pregare in una piazza pubblica al centro di Lugano* " (mail del 21.12.2017 del Presidente), nonché nella richiesta di alcune bancarelle "per una giornata" poi fatta telefonicamente dal Presidente (quest'ultimo "*ha risposto solo l'8 marzo seguente, confermando la volontà di organizzare una manifestazione pubblica con tanto di bancarelle per pregare contro il Pride* ", intervista all'On. Sindaco Borradori a Ticinonews del 6.05.2018).

Ora, con l'interrogazione è emerso che la manifestazione in realtà consisteva nella recitazione di un rosario, per la durata di circa 1 ora, con la presenza di ca. 15-20 persone, senza bancarelle ma solo con una statua della Madonna di Fatima. Se è vero che in data 23.04.2018 (alle ore 4:35) il Presidente ha mandato un'altra mail in cui indicava la precisazione del rosario, della durata di 1 ora, nonché della data del 26 maggio, la stessa non poteva essere presa in considerazione, in quanto la decisione era già stata emessa dal Municipio. Ad ogni modo, e come meglio si spiegherà in seguito, anche con questi nuovi elementi, la decisione non sarebbe stata diversa.

Nell'interrogazione, viene inoltre affermato che "*il previsto rosario non si sarebbe rivolto contro persone di orientamento omosessuale o contro i partecipanti al corteo del pride* ".

L'affermazione è all'evidenza errata. Già solo il fatto che la manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nei giorni subito precedenti o subito successivi o concomitanti con il Gay Pride, smentisce quanto affermato nell'interrogazione. Ma vi è di più. Alla stampa e alla TV, il Presidente ha espressamente dichiarato il contrario di quanto asserito nell'interrogazione (Segnatamente nel portale Ticinonews del 5.05.2018 si riporta quanto dichiarato dal Presidente a Teleticino, e meglio che *“Vogliamo manifestare contro il gay pride [...] perché reputiamo che va contro il senso di rispetto. In primis per loro stessi in quanto creature umane [...]”*; mentre nel CdT, LaRegione, Ticinonews e tio/20minuti datati del 9.05.2018 si parla di: *“atto di riparazione per il Gay Pride [...] Gli atti omosessuali sono intrinsecamente disordinati e contrari alla legge naturale, come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica (2357). Promuoverli costituisce una grave offesa nei confronti del Creatore ed esige, per questa ragione, un atto pubblico di protesta e riparazione. [...] parata della vergogna”*).

Per quanto concerne l'Associazione Helvetia Christiana e i suoi scopi/obbiettivi, riteniamo che quanto da loro riportato (*“combatte con tutti i mezzi pacifici, democratici e legali la rivoluzione culturale atea, immorale e socialista che vuole distruggere ciò che resta della Civiltà Cristiana. Difendendo la Tradizione, la Famiglia e la Proprietà, Helvetia Christiana vuole essere un ostacolo all'espansione del movimento rivoluzionario che provoco' nel XXmo secolo la rivoluzione sessuale del 68', l'anarchismo e il comunismo. Helvetia Christiana è attenta a combattere in particolare l'influenza rivoluzionaria esercitata sugli ambienti cristiani in Svizzera”*), e quanto dichiarato su facebook (*“il matrimonio e un nucleo familiare sono possibili solo tra marito e moglie, anche se i media cercano di veicolare un'immagine diversa”*), nonché quanto emerso recentemente dalle dichiarazioni dei suoi aderenti, ed in particolare del suo Presidente, sia sufficientemente esplicito.

Infine, si rileva che le persone morali di diritto privato (come un'associazione) non sono titolari della libertà di credo e coscienza (siccome non hanno per definizione una coscienza né una credenza), salvo se sono di carattere confessionale e perseguono un fine religioso o ecclesiastico secondo i loro statuti (DTF 97 I 116 / DTF 118 Ia 46).

Si anticipa già quindi, che l'Associazione Helvetia Christiana, essendo un'associazione laica (come più volte dichiarato dal Presidente, ad es. in Ticinolibero del 6.05.2018: *“È un'associazione di laici, di cattolici e non [...]”*), non può in ogni caso avvalersi di questa libertà. I principi applicabili rilevano dunque piuttosto della libertà di riunione (artt. 22 Cost., 8 cpv. 2 let. e. Cost. cantonale) e della libertà d'opinione e d'informazione (artt. 16 Cost., 8 cpv. 2 let. c. Cost. cantonale).

Ritornando nel merito delle puntuali domande formulate nell'interrogazione, rispondiamo come segue:

1. *Quali sono gli interessi in gioco che il Municipio ha soppesato per negare l'autorizzazione di un pacifico rosario su suolo pubblico?*

Il demanio pubblico deve di regola essere messo a disposizione dei cittadini per permettere loro di informarsi ed esprimersi, e si deve di principio accordare un permesso per una manifestazione di opinioni, a meno che un interesse pubblico preponderante vi si oppone. Nella ponderazione degli interessi si terrà conto degli interessi particolari del caso e delle circostanze speciali di tempo, luogo, scopo, ecc.. L'autorità può prendere in considerazione interessi che si oppongono al rilascio di una simile autorizzazione, come quelli legati alla viabilità e quelli tendenti ad evitare immissioni eccessive, assembramenti ed altre turbative dell'ordine pubblico e della sicurezza in generale (STA 52.2004.275, consid. 2.2). Sono da tenere in considerazione anche la libertà di movimento (l'Autorità deve vigilare affinché l'uso comune del bene non sia eccessivamente perturbato e che le vie pubbliche non siano dirottate dalla loro utilizzazione primordiale e dalla loro funzione sociale a causa di manifestazioni in conflitto con i diritti fondamentali altrui), ed il fatto che le persone indifferenti - o di posizione opposta - saranno esposte ad una "costrizione" e che saranno possibili dei contro-manifestanti, soprattutto siccome gli organizzatori non sono sempre in grado di contenere i partecipanti e/o i contro-manifestanti.

Come già comunicato alla stampa e come precisato nella Ris.mun. 19.04.2018, gli interessi principalmente tenuti in considerazione nella fattispecie sono stati l'interesse pubblico generale e l'interesse all'uso del bene amministrativo comunale secondo la sua destinazione.

Più precisamente, si è tenuto conto dalla sicurezza e della tranquillità pubbliche, del diritto fondamentale al libero movimento/transito degli utenti che fanno uso del bene secondo la sua destinazione, ma anche del diritto dei rappresentanti del Gay Pride di poter tenere il proprio evento senza impedimenti e/o turbative ingiustificati/e.

Il fatto che Helvetia Christiana abbia chiesto di poter manifestare nel medesimo periodo di un'altra manifestazione - il Gay Pride - già regolarmente organizzata da tempo, e con l'unico scopo di contrastare quest'ultima (quella di Helvetia Christiana sarebbe stata quindi una "contro-manifestazione"), crea *de facto* un conflitto; conflitto che il Municipio non poteva non tenere in considerazione.

Come sancito da giurisprudenza e dottrina, va dato seguito al criterio di priorità, privilegiando gli organizzatori che per primi hanno richiesto un'autorizzazione, i quali beneficiano di una presunzione favorevole, al contrario della contro-manifestazione, la quale appare di conseguenza come il "perturbatore reale" (vedasi risposta alla domanda 7).

Sempre secondo dottrina e giurisprudenza, è ad es. possibile impedire una contro-manifestazione se questa comporta verosimilmente il pericolo di scontri. Visto il clima (politico e sociale) che si è creato intorno alla questione (vedasi media), non è infatti possibile escludere un tale scenario. Il Municipio, quale garante dell'ordine pubblico e dei diritti fondamentali degli utenti, non poteva assumersi il rischio sopracitato. Tuttavia, vi sono stati anche altri elementi che hanno portato alla decisione in esame (vedasi risposta alla domanda 2).

2. *Quali le motivazioni che hanno portato l'Esecutivo a respingere la sopraccitata richiesta?*

Si richiama la risposta alla domanda 1 e si aggiunge quanto segue. Come spiegato alla stampa e come indicato nella Ris.mun. 19.04.2018, si è anche tenuto conto della parità di trattamento con simili richieste che sono pure state negate.

Inoltre, va precisato che la richiesta dell'Associazione Helvetia Christiana del 21 dicembre 2018 (con le precisazioni poi fornite telefonicamente), non era sufficientemente chiara/precisa né sullo svolgimento né sul reale contenuto della manifestazione richiesta.

Secondo dottrina e giurisprudenza, nel rilasciare una simile autorizzazione, l'Autorità deve tenere conto anche dell'obbligo di collaborazione degli organizzatori, e dunque *in casu* del fatto che gli organizzatori non abbiano fornito le necessarie informazioni sull'evento. In effetti, la richiesta di usufruire di una piazza principale per una non meglio precisata "preghiera" (si ricorda che prima dell'emanazione della decisione non si era mai parlato di un rosario), con l'ausilio di alcune bancarelle (numero dunque non precisato), senza stimare né la durata (si parlava di "giornata di preghiera") né il numero dei partecipanti, non permetteva di effettuare le dovute valutazioni sulla portata e le eventuali conseguenze dell'evento.

Nell'interrogazione si parla di 15-20 persone e di 1 ora: questi dati non possono tuttavia essere ritenuti realistici per i motivi che seguono. Tali 15-20 persone consistono negli associati di Helvetia Christiana che saranno presenti, ma non possono corrispondere al numero reale dei partecipanti (ivi compresi i contro-manifestanti).

Rammentiamo a questo proposito che alla TV e alla stampa, Helvetia Christiana ha lanciato un vero e proprio appello alla popolazione (ad es. nel CdT, LaRegione, Ticinonews e tio/20minuti datati 9.05.2018 si dice che "*invita tutti i cittadini svizzeri di attivarsi per la difesa dei principi cristiani [...]* ") ed ha sempre affermato che avrebbe voluto che la gente si unisse alla loro preghiera. Anche per questo motivo, dopo la recita del rosario (di ca. 1 ora), la manifestazione - con tutta verosimiglianza - non sarebbe terminata dopo solamente 1 ora, ma sarebbe continuata.

In una sentenza del TF viene ad es. affermato che "*se vi sono solo due o tre persone, si deve negare la presenza di un assembramento tale da provocare una turbativa dell'ordine pubblico.*" (pag. 5 del ricorso), facendo riferimento ai luoghi "nevralgici" del centro città di San Gallo, come la zona pedonale (DTF 135 I 302); luoghi quindi del tutto paragonabili a quelli nel caso che qui ci riguarda.

L'assembramento temuto dalla scrivente Autorità non si riferisce comunque ai 15-20 aderenti di Helvetia Christiana, ma bensì ai vari utenti che si fermerebbero per discutere della questione (sia a favore che contro). Come visto, la discussione è stata animata sui media e lo sarebbe - con tutta verosimiglianza - pure in piazza.

Anche per questo motivo, la Ris.mun. 19.04.2018 è necessaria a garantire la sicurezza, la tranquillità, l'integrità e i diritti fondamentali degli utenti: in quanto tale non può essere ritenuta né eccessiva, né ingiustificata né tanto meno sproporzionata. In effetti, il Municipio non può in nessun caso assumersi i rischi e la relativa responsabilità derivanti da una decisione diversa.

3. *Quali minacce all'ordine pubblico ha intravisto il Municipio nella recitazione di un rosario su suolo pubblico?*

Vedasi risposta alle domande 1 e 2. Si puntualizza inoltre che è irrilevante che a Lucerna, Basilea e Zurigo non vi è stata *“nessuna problematica di sorta per l'ordine e la sicurezza pubblica .”*. Va infatti valutata la situazione globale tenendo conto del caso concreto e specifico (in questo caso infatti vi è il citato conflitto con la manifestazione già organizzata del Gay Pride).

4. *La dichiarata disponibilità dell'Associazione a concordare con le Autorità la data, l'ora e il luogo è stata presa in considerazione dal Municipio ai della decisione?*

Sì, ma purtroppo non era sufficiente nel caso di specie a concedere l'autorizzazione. Vedasi inoltre la risposta alla domanda 7.

5a. *Il Municipio non reputa di essersi spinto arbitrariamente oltre nella espressione di giudizi di parte nei confronti dell'Associazione, venendo meno al principio di buona fede sancito dalla Costituzione?*

Non è una questione di giudizi soggettivi. Nel valutare una richiesta come quella in esame, seppure viene effettuato inevitabilmente anche un giudizio di valore, si devono utilizzare criteri il più oggettivi possibili. Come già spiegato, va fatta una valutazione globale, tenendo conto del caso particolare. E questo è stato fatto.

Si ricorda che in Ticino, la conservazione e l'amministrazione dei beni comunali compete al municipio (179 cpv. 1 LOC). L'uso dei beni amministrativi è regolato dall'art. 5 RBA: *“Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione, nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti. Per destinazione s'intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione o delle abitudini acquisite dai cittadini e tollerate dall'autorità ”*.

Il Municipio ha inoltre la competenza di emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione dei beni amministrativi, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale (art. 4 RBA).

Infine, ai sensi dell'art. 7 RBA, l'esposizione di tavolini e bancarelle, nonché l'organizzazione di manifestazioni, cortei e processioni, sono soggette ad autorizzazione in quanto uso speciale (accresciuto) di poca intensità dei beni amministrativi, mentre l'art. 9 cpv. 2 RBA sancisce che *“il Municipio deve considerare gli interessi in gioco, in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione ”*.

Secondo la giurisprudenza, le decisioni del Municipio in questo ambito sono procedenti da un apprezzamento e riconducibili all'autonomia comunale. In quanto tali, le stesse sono sindacabili soltanto nella misura in cui violano il diritto, segnatamente sotto il profilo di un esercizio abusivo del potere discrezionale. Censurabili sono quelle che si fondano su considerazioni estranee alla materia o che scaturiscono da una ponderazione insostenibile degli interessi contrapposti (ovvero che si rivelano arbitrarie). Una decisione è arbitraria (art. 9 Cst) solo quando viola gravemente una norma di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso, o quando contraddice in maniera scioccante il sentimento di giustizia e/o di equità (DTF 126 I 168, 170). Come visto ciò non accade nella fattispecie.

In sintesi, l'interesse dell'Autorità comunale a garantire i vari interessi pubblici e privati citati, è risultato preponderante rispetto all'interesse di Helvetia Christiana a tenere una manifestazione alle condizioni richieste e di quel tenore. Il singolo cittadino non può infatti pretendere di impedire all'ente pubblico di agire nel suo ruolo di garante del rispetto della legge, dell'ordine pubblico (in particolare della sicurezza e della tranquillità), dei diritti fondamentali dei cittadini e dei beni amministrativi. Il fatto di impedire una manifestazione per i motivi esposti (vedasi risposte precedenti), non può quindi essere ritenuto un abuso del potere di apprezzamento. Di conseguenza, la Ris.mun non è arbitraria e non viola il principio della buona fede.

5b. *Vi sono ulteriori informazioni, al pubblico sconosciute, che hanno fatto sì che il Municipio propendesse verso la non concessione dell'Autorizzazione? Se sì, quali informazioni?*

Si fa riferimento alla premessa ed alla risposta alla domanda 2. Uno dei problemi era piuttosto la mancanza di informazioni e di chiarezza sull'evento. Alcune informazioni sull'evento poi riferite alla stampa e confluite anche nell'interrogazione, non erano in possesso del Municipio prima dell'emanazione della decisione. Al contrario, è sempre stato assodato che la manifestazione era rivolta contro il Gay Pride.

6. *Il Municipio ritiene che la difesa dei valori cristiani nella nostra società sia un obiettivo di stampo estremista e lesivo dei diritti fondamentali altrui?*

Come spiegato in premessa, la manifestazione non era volta a pregare per dei valori cristiani in generale, ma era voluta unicamente per contrastare il Gay Pride. Le dichiarazioni del Presidente alla stampa sono esplicite e chiarissime sotto questo aspetto.

Il Vescovo Lazzari, da parte sua, ha dichiarato alla stampa che *“È una richiesta che mi lascia perplesso. Mi rifaccio alla natura della preghiera cristiana: è una realtà delicata, la risposta di fede a una parola che ci viene da Dio, non uno strumento da utilizzare contro gli altri [...] La preghiera non si presta ad affermare niente e Gesù ebbe parole molto forti verso chi pregava per essere visto o ammirato dagli altri. [...] nella società ci sono tante correnti, tante espressioni che non corrispondono al nostro modo d'intendere la vita, l'uomo, la famiglia e le relazioni, ma questo – ammonisce – non significa che ogni volta che qualcosa non corrisponde a questa nostra visione dobbiamo generare un movimento contrario. Anzi, dobbiamo ascoltare in modo profondo queste rivendicazioni”* (CdT del 7.05.2018) e che *“La preghiera non va fatta per affermare dei valori o per rivendicare posizioni diverse da quelle degli altri. È la risposta alla parola di Dio. Non può essere strumentalizzata, neppure per fini perseguiti con buone intenzioni. Si rischia di svilirne il senso [...] La preghiera non può essere usata politicamente.”* (Ticinolibero del 7.05.2018), ed ha pure *“affermato di non conoscere l'associazione, ma che essa non sta perseguendo la via corretta per una società con i valori cristiani e evangelici. La Città per contro non ha mai rifiutato l'accordo a nessuna manifestazione organizzata dalla Chiesa .”* (Ticinolibero del 7.05.2018).

Del resto anche Papa Francesco ha mostrato segni di apertura verso la comunità LGBT, segnatamente affermando *“Chi sono io per giudicare?”* riferendosi agli omosessuali.

7. *Il Municipio ritiene che esprimere dissenso nei confronti di una manifestazione come il corteo del Gay Pride (non le restanti manifestazioni in programma), ritenendolo indecoroso e sopra le righe, sia un atto lesivo dei diritti fondamentali altrui?*

Esiste la libertà di opinione, che ognuno è libero di esprimere (ciò che ha fatto d'altronde Helvetia Christiana attraverso i media e la stampa). Tuttavia, in questo caso si tratta di autorizzare una manifestazione su suolo pubblico di una certa entità, i cui dettagli non erano sufficientemente chiariti, e che comporta dei rischi sotto vari aspetti per l'interesse pubblico.

Si rileva ad es. che secondo la giurisprudenza, nella ponderazione si può tenere conto anche del contenuto delle opinioni che una manifestazione vuole diffondere, se tra il contenuto intellettuale e i disordini paventati sussista una stretta correlazione, tale da accrescere il pericolo di una lesione dell'ordine pubblico (l'Autorità deve per es. impedire riunioni che minacciano di portare alla commissione di atti illeciti): è infatti possibile che gli organizzatori di una riunione incitino, più o meno attivamente/coscientemente, a mettere in pratica alcune loro idee e che le conseguenze siano degli atti illeciti (atti che possono essere perpetrati sia dai manifestanti che da altri gruppi di persone sconosciuti/incontrollabili). In questi casi gli organizzatori della manifestazione vengono considerati come "perturbatori in senso largo". Tale "perturbatore" comprende non solo le persone che creano direttamente un rischio, ma anche quelle che promuovono attività o creano situazioni che incitano terzi ad un comportamento disturbatore, creando un rischio che tali terzi compromettano l'ordine pubblico (DTF 99 Ia 511).

Nel caso in esame, come previsto dalla legge (dal RBA e dall'art. 36 Cost.), si è proceduto ad una ponderazione degli interessi in gioco, e si è risolto che l'interesse di Helvetia Christiana a poter esprimere la propria opinione tramite una manifestazione di quell'ampiezza/tenore e alle condizioni richieste, non era prevalente e poteva validamente essere sottoposto a restrizioni.

È infatti notorio che i diritti fondamentali possono essere, a determinate condizioni, limitati (art. 36 Cost.). La giurisprudenza specifica che un diniego può essere opposto al privato che chiede di utilizzare il suolo pubblico per esercitare dei diritti fondamentali, soltanto se si fonda su di una valida base legale - nella fattispecie l'RBA -, se sussistono interessi pubblici o privati preminenti - vedasi risposte alle domande 1 e 2 - e se il provvedimento rispetta il principio della proporzionalità e l'essenza del diritto fondamentale in questione.

Nella fattispecie il permesso è stato negato, ma l'Autorità si è sempre dichiarata disposta a esaminare una nuova richiesta che chiarisse meglio i contenuti della manifestazione (Ticinonews del 6.05.2018). In effetti, tenuto conto degli eventi in gioco e dell'attitudine del richiedente (vedasi ad es. quanto detto a proposito dell'obbligo di collaborazione), si può constatare che il Municipio poteva emettere un rifiuto, al posto di concedere un'autorizzazione eventualmente con delle condizioni: nel caso concreto nessun'altra misura alternativa entrava infatti in linea di conto. La libertà di riunione non dà un diritto assoluto all'uso del demanio pubblico, e la giurisprudenza ammette un rifiuto ad es. quando si tratta di problemi politici delicati e gli organizzatori non provano di poter mantenere una certa disciplina tra i manifestanti nonché di poter restare "padroni" della manifestazione (DTF 99 Ia 696).

Del resto, Helvetia Christiana è sempre stata libera di esprimere la propria opinione pubblicamente con svariati mezzi (stampa, tv, ecc.). Anche l'essenza della libertà di credo e coscienza dei singoli membri dell'associazione Helvetia Christiana è sempre garantita (trattasi delle convinzioni intime e dei diritti negativi del cpv. 4 art. 15 Cost.). Si ricorda tuttavia che l'associazione, in quanto laica, non beneficia direttamente della libertà di credo e coscienza.

8. *In merito alla “parità di trattamento” ventilata nella decisione, a quali richieste simili si riferisce il Municipio? Si tratta di richieste provenienti da fedi ufficialmente riconosciute dallo Stato, come la religione cattolica-romana?*

Come spiegato alla stampa, il Servizio eventi comunica che sono di regola concesse autorizzazioni a gruppi religiosi solo se ufficialmente riconosciuti da un'istituzione religiosa ufficiale (cristiana, ebraica o musulmana) e che propongono attività rispettose dei diritti fondamentali. Le “simili richieste” citate nella decisione si riferiscono quindi ad altre organizzazioni.

9. *Il Municipio non ritiene di utilizzare due pesi e due misure nel trattamento delle manifestazioni cittadine quando tollera le proteste non autorizzate da parte degli ambienti di estrema sinistra, con annessi atti illeciti contro beni pubblici e privati o i nostri rappresentanti dell'ordine, mentre nega un'autorizzazione regolarmente richiesta per un pacifico atto di preghiera sulla pubblica piazza?*

Innanzitutto, va rilevato che, secondo dottrina e giurisprudenza, il fatto che una manifestazione non è stata autorizzata non permette alla Polizia di disperderla/scioglierla tramite ogni mezzo.

L'Art. 292 CP permette di sanzionare chi non rispetta un rifiuto di autorizzazione a manifestare, ma ciò non significa che i partecipanti o gli spettatori devono subire le misure repressive che implica una dispersione/scioglimento della riunione. Tale dispersione/scioglimento si giustifica infatti solo se la riunione mette effettivamente in pericolo l'ordine pubblico, e i mezzi devono in ogni caso rispettare il principio di proporzionalità.

Se tali non meglio precisate manifestazioni di sinistra non erano state autorizzate, ne consegue che non erano lecite. In questi casi, la Polizia (sia cantonale che comunale) è comunque intervenuta, nel principio appena descritto in apertura della risposta a questa domanda, ossia in maniera proporzionale all'evento stesso, per contenere la manifestazione e prevenire i citati atti illeciti, i quali sono senz'altro perseguiti penalmente ove ve ne sono le condizioni (anche direttamente dal Municipio quando lo stesso è coinvolto, ad. es. per danneggiamento a beni comunali).

Visto tutto quanto sopra esposto, la decisione Ris.mun. 19.04.2018 non è arbitraria. Pertanto, la stessa non viola nemmeno il principio della buona fede invocato nell'interrogazione.



Senza alcuna pertinenza e del tutto infondate, sono poi le accuse di “cristianofobia” (Ticinonews del 5.05.2018, LaRegione del 6.05.2018, Ticinolibero del 6.05.2018) e di “discriminazione verso i cattolici e la civiltà cristiana” (LaRegione del 9.05.2018) rivolte al Municipio da parte di Helvetia Christiana attraverso i media.


Si ricorda che *“il Municipio non ha nulla contro questa o altre associazioni né contro qualche suo membro”* (portale RSI del 6.05.2018). Inoltre si ricorda che alla presentazione della manifestazione Gay Pride l’On. Sindaco Marco Borradori aveva affermato *“A Lugano sono benvenute tutte le manifestazioni che contrastano ogni forma di discriminazione. Il Pride ha il merito di promuovere il dialogo e proporre altri punti di vista, al fine di far conoscere meglio realtà diverse, superando così stereotipi e pregiudizi”*. L’On. Roberto Badaracco aveva aggiunto: *“Sarà una manifestazione per tutti, e non c’è nulla di cui avere paura. Sarà una grande festa e ci sarà spazio per tutti. E bacchettoni e benpensanti possono stare tranquilli: non succederà nulla di eclatante a Lugano”* (CdT del 12.04.2018).

Quale conclusione - che esula invece dalle considerazioni di diritto - si tiene a riportare una riflessione tratta dal CdT di venerdì 11 maggio 2018: *“Immaginiamo di chiedere al Municipio il permesso di poter organizzare, magari durante la giornata mondiale contro il razzismo, un pubblico «atto di riparazione» per i neri presenti in Svizzera (dicendo magari che sono «intrinsecamente disordinati»). Quale sarebbe la risposta? Un secco no. E qualcuno ci consiglierebbe anche un bravo psichiatra. Per i gay non dovrebbe dunque esserci differenza .”*

Ci è grata l'occasione per porgerVi, Onorevoli Signora e Signori, l'espressione dei nostri migliori saluti.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:  Il Segretario: 

Avv. M. Borradori  R. Bregy

C.p.c.:

- . Consiglio Comunale
- . Municipio
- . Divisione Affari Giuridici
- . Divisione Polizia